

	Allegato "C" all'atto n. 8176	
	STATUTO Art. 1 - Costituzione	
	1. Ai sensi del D.lgs. 3 luglio 2017, n.117 (il "Codice del Terzo Settore" d'ora in avanti anche solo "CTS"), è	
	costituita con sede in Oristano, frazione Donigala Fenughedu, Via Evaristo Madeddu n. 14, l'associazione	
	denominata "Casa Protetta Sacro Cuore - ETS".	
	2. L'Associazione, svolgendo una o più attività di interesse	
	generale, persegue senza scopo di lucro esclusivamente	
	finalità di solidarietà sociale e svolge le attività	
	indicate nel successivo articolo;	
	- non distribuisce, neanche in modo indiretto, utili e	
	avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante	
	la sua esistenza;	
	- impiega gli utili o gliavanzi di gestione per la	
	realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad	
	esse direttamente connesse;	
	- in caso di scioglimento per qualunque causa, devolgerà il	
	patrimonio, a norma dell'articolo 13 (tredici) del vigente	
	statuto associativo.	
	3. L'associazione ha durata illimitata.	
	Art. 2 Attività	
	L'associazione svolge le seguenti attività di interesse	
	generale:	
	- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1,	
	commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n.328, e successive	
	modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui	
	alla legge 5 febbraio 1992 n.104 e alla legge 22 giugno 2016	
	n.112 e successive modifiche e integrazioni;	
	- interventi e prestazioni sanitarie;	
	- prestazioni socio-sanitarie di cui al D.P.C.M. 14 febbraio	
	2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno	
	2001 e successive modifiche;	
	- interventi di tutela e valorizzazione del paesaggio, ai	
	sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e successive	
	modifiche, attraverso la conservazione, manutenzione, difesa	
	e valorizzazione, coltivazione e commercializzazione delle	
	risorse forestali, zootecniche, agricole ed idriche.	
	Art. 3 Soci	
	Possono far parte dell'associazione tutte le persone che ne	
	condividono gli scopi fissati dallo statuto e vogliono dare	
	il proprio contributo personale e/o finanziario al	
	perseguimento degli stessi.	
	Chiunque voglia aderire all'associazione deve:	
	- presentare domanda scritta, sulla quale decide il	
	Consiglio Direttivo a maggioranza;	
	- dichiarare di accettare le norme dello statuto e	
	dell'eventuale regolamento di attuazione;	
	- versare la quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo.	

	La mancata ammissione deve essere motivata.	
	I soci si distinguono in fondatori, ordinari, onorari. I soci fondatori sono coloro che hanno partecipato alla	
	costituzione dell'Associazione; soci ordinari sono tutti	
	coloro che aderiscono successivamente alla costituzione	
	dell'Associazione, previa presentazione di apposita domanda	
	scritta e relativa ammissione.	
	I soci onorari sono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo	
	per aver svolto attività particolarmente significative per	
	la vita dell'Associazione o per notorietà e particolari	
	meriti.	
	Tutti i soci hanno diritto a:	
	- partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione:	
	- candidarsi per ricoprire le cariche associative;	
	- partecipare alle assemblee con diritto di voto.	
	Tutti i soci hanno i seguenti obblighi:	
	- osservare il presente Statuto nonché l'eventuale	
	regolamento di attuazione e le delibere assunte dagli organi	
	sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;	
	- collaborare con gli organi sociali per la realizzazione	
	delle finalità associative;	
	- astenersi dall'intraprendere iniziative in contrasto con	
	gli scopi dell'Associazione;	
	- pagare la quota associativa con le modalità e i termini	
	fissati dal Consiglio Direttivo.	
	Art. 4 Perdita dello status di socio	
	I soci cessano di appartenere all'associazione per recesso,	
	decadenza, esclusione e per causa di morte.	
	Il socio può recedere in qualunque momento dall'Associazione	
	se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo	
	determinato; il recesso deve essere comunicato per iscritto	
	al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell'anno	
	in corso, purché sia fatto almeno tre mesi prima.	
	Decade automaticamente il socio che, nonostante la messa in	
	mora, non provveda a mettersi in regola con il pagamento	
	della quota associativa annuale nei termini indicatigli.	
	L'esclusione è deliberata dall'Assemblea per gravi motivi e	
	previa contestazione degli stessi, con assegnazione di un	
	termine di trenta giorni per la formulazione di eventuali	
	controdeduzioni.	
	In particolare, l'esclusione può essere deliberata nel caso	
	in cui il socio:	
	- abbia danneggiato moralmente e materialmente in modo grave	
	l'Associazione;	
	- non abbia ottemperato in modo grave alle disposizioni	
	dello Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni	
	assunte dagli organi sociali.	
	L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei	
	mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la	
	deliberazione.	

	Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o	
	che comunque abbiano cessato di appartenere	
	all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati e	
	non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.	
	Art. 5 Organi sociali	
	1. Sono organi dell'associazione:	
	- l'Assemblea degli associati;	
	- il Consiglio Direttivo;	
	- il Presidente del Consiglio Direttivo;	
	- l'Organo di controllo (qualora la sua nomina sia	
	obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata	
	dall'Assemblea degli associati).	
	Le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito	
	salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto	
	dell'Associazione, preventivamente autorizzate dal Consiglio	
	Direttivo ed adeguatamente documentate.	
	Art. 6 Assemblea	
	L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.	
	Tutti gli associati in regola con il pagamento della quota	
	associativa annuale hanno diritto di partecipare alle	
	assemblee sia ordinarie che straordinarie.	
	L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività	
	dell'Associazione ed in particolare:	
	- approva le linee generali del programma di attività	
	dell'anno sociale;	
	- approva entro il mese di aprile di ogni anno il bilancio	
	preventivo e quello consuntivo dell'esercizio precedente;	
	- elegge i membri del Consiglio Direttivo;	
	- elegge il Revisore dei Conti;	
	- delibera i regolamenti e le loro modifiche;	
	- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione	
	dell'Associazione che il Consiglio Direttivo riterrà di	
	sottoporle;	
	- delibera in ordine all'esclusione dei soci;	
	- delibera la partecipazione ad Enti, società ed ad altri	
	organismi con finalità statutarie analoghe o strumentali per	
	il raggiungimento degli scopi sociali;	
	- delibera su ogni altra questione ad essa riservata dalla	
	legge o dallo statuto.	
	L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente	
	dell'Associazione con modalità tali da garantirne la	
	conoscenza personale e diretta da parte dei soci.	
	La convocazione deve essere fatta mediante avviso scritto	
	(lettera, fax, e-mail, affissione bacheca), contenente gli	
	argomenti all'ordine del giorno, da recapitarsi ai singoli	
	associati almeno otto giorni prima della data prevista per	
	la riunione. In difetto di convocazione scritta, saranno	
	ugualmente valide le riunioni cui partecipano di persona o	
	siano rappresentati per delega tutti gli associati.	
	L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del	

	Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per	
	l'approvazione dei bilanci ed ogni qualvolta lo stesso presidente, oppure almeno 1/3 dei membri del consiglio	
	Direttivo o 1/10 degli associati ne ravvisino l'opportunità.	
	Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle	
	che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non possono votare.	
	Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto,	
	anche professionisti ed esperti esterni.	
	L'Assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità	
	previste per quella ordinaria, delibera in ordine alle	
	modifiche statutarie, allo scioglimento dell'Associazione e	
	alla devoluzione del patrimonio che dovesse residuare conclusa la fase di liquidazione.	
	L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza,	
	dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.	
	L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la	
	metà dei soci. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, l'Assemblea è	
	validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'Assemblea	
	ordinaria sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.	
	Per le modifiche statuarie l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza dei 3/4 (tre quarti)	
	dei soci e le deliberazioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.	
	Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di	
	almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.	
	Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro	
	socio, mediante delega scritta. Ogni socio non può rappresentare più di cinque soci. I soci non possono	
	partecipare alla votazione su questioni concernenti i loro interessi e, comunque, in tutti i casi in cui vi sia un	
	conflitto di interessi.	
	I verbali dell'Assemblea, contenenti le deliberazioni adottate, devono essere sottoscritti dal Segretario e dal	
	Presidente, e portati a conoscenza dei soci con modalità idonee, ancorché non intervenuti.	
	I verbali di cui sopra sono riportati, a cura del	
	Segretario, nell'apposito libro-verbali.	
	Le deliberazioni adottate validamente dall'Assemblea	
	obbligano tutti i soci anche se, assenti, dissenzienti o astenuti.	
	Art. 7 Consiglio Direttivo	

	Il consiglio direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 5 (cinque), eletti dall'Assemblea dei soci.	
	II Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni e i suoi membri sono rieleggibili. Possono fare parte esclusivamente gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o più membri del Consiglio vengano a mancare, l'Assemblea può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi dei non eletti ed i nuovi rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.	
	Alla scadenza naturale o nel caso in cui venga meno la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo consiglio entro il termine massimo di tre mesi. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non, intervengono per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati, decaduti.	
	Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo ed è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'Assemblea e nei limiti di quanto stabilito annualmente dalla stessa.	
	Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti: - curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;	
	- redigere i programmi delle attività sociali previste dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;	
	- redigere i bilanci da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;	
	- nominare al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario;	
	- deliberare sulle domande di nuove adesioni,	
	- pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive;	
	- fissare la quota annuale di adesione all'Associazione. II Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.	
	II Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno 1/3 dei componenti ne faccia richiesta.	
	Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un solo voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In seno al Consiglio non è ammessa delega. Di ogni seduta del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale dal Segretario che lo deve firmare unitamente al Presidente; i verbali sono riportati nell'apposito libro- verbali del Consiglio Direttivo.	

	Art. 8 Presidente	
	Al presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio, coordina le attività dell'Associazione.	
	In caso di necessità ed urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo e adottare provvedimenti, riferendone tempestivamente allo stesso ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva, per la ratifica.	
	In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vice Presidente.	
	Il presidente ha il compito di presiedere l'Assemblea degli associati nonché il Consiglio Direttivo, coordinandone i lavori.	
	Art. 9 Organo di Controllo	
	L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto disposto dall'Assemblea all'atto della nomina, da un Controllore unico o da un Collegio di controllori composto da tre Controllori effettivi (e due supplenti), a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei controllori.	
	Nel caso di Organo di controllo non tenuto, per legge, alla revisione legale e composto da un Controllore Unico, deve essere nominato un soggetto appartenente a una qualsiasi delle seguenti categorie:	
	-- un soggetto iscritto nel Registro revisori legali;	
	-- un soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro;	
	-- un soggetto avente la qualifica di docente universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.	
	Nel caso di Organo di controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Collegio, almeno uno dei controllori effettivi ed uno dei controllori supplenti devono appartenere a una delle predette categorie.	
	Qualora competa all'Organo di controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore unico o da un Collegio dei controllori tutti iscritti nel Registro dei Revisori legali.	
	L'Organo di controllo, il cui componenti sono rieleggibili, dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.	
	L'Organo di Controllo svolge i compiti di vigilanza e di monitoraggio dell'osservanza delle finalità dell'associazione previsti dall'articolo 30 CTS.	
	Il Collegio dei Controllori è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando uno dei componenti ne faccia richiesta.	
	Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il	

	voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un solo voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In seno al Consiglio non è ammessa delega.	
	Di ogni seduta del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale dal Segretario che lo deve firmare unitamente ql Presidente; i verbali sono riportati nell'apposito libro- verbali dell'Organo di Controllo.	
	Art. 10 Patrimonio dell'Associazione Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:	
	- dal fondo di dotazione iniziale indicato nell'atto costitutivo;	
	- da eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti con lasciti e donazioni;	
	- da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;	
	- sa eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.	
	Art. 11 Risorse economiche L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento da:	
	- quote associative annuali;	
	- contributi degli aderenti e/o di privati;	
	- contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;	
	- contributi di organismi internazionali;	
	- reddito derivante dal patrimonio di cui all'art. 10;	
	- ricavi derivanti da convenzioni;	
	- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.	
	Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell'associazione.	
	Art. 12 Bilancio d'esercizio L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno.	
	Il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti e le spese effettuate, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli associati entro il mese di Aprile.	
	Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo, che deve contenere le previsioni di entrata e di spesa, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea entro il mese di Novembre.	
	E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione ai soci, nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell'associazione, anche in caso di recesso o di ogni altra	

[illegible]

[illegible]